

Interpretazione della l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 24

L'aggiudicatario di appalto di lavori pubblici, vigente l'**art. 12 l. 3 gennaio 1978 n. 1** (secondo cui l'amministrazione ha tra l'altro la facoltà di affidare a trattativa privata lotti successivi allo stesso aggiudicatario a condizione che vi sia un'**espressa previsione** in tal senso nel bando di gara per l'appalto del primo lotto, che non sia trascorso un triennio dall'originaria aggiudicazione e che i lavori non siano ancora in corso) non ha un diritto incondizionato al suddetto affidamento, ma solo l'aspettativa a che l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, ben potendo questa ultima determinarsi a favore delle ordinarie regole concorsuali, tenuto altresì conto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1994 n. 109 **non è più ammesso affidare lotti successivi di opere pubbliche a trattativa privata al di fuori delle specifiche ipotesi dell'art. 24 legge stessa** (Cons. St., sez. V, 24 dicembre 2001, n. 6383, in *Cons. Stato*, 2001, I, 271. si v. sul punto CIANFLONE-GIOVANNINI, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 2003, pag. 530 e ss. e in particolare 537).

In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 24, 4° comma, l. 11 febbraio 1994 n. 109, **nessun lavoro può essere diviso in più procedure di aggiudicazione** (Cons. St., sez. II, 27 settembre 1995, n. 2185/95, in *Cons. Stato*, 1997, I, 149) al fine di eludere i limiti stessi:

- lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
- lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

Per la stessa ragione, qualora un lotto funzionale sia stato affidato a trattativa privata, non può con lo stesso metodo essere affidato altro lotto della stessa opera da appaltare in tempi successivi (comma 7; cfr. circ. Min. ll.pp. 7 ottobre 1996, n. 4488/UL).

Infatti, è venuta anche meno la previsione, presente nella previgente disciplina, che consentiva l'affidamento, mediante trattativa privata, di lavori complementari o similari all'impresa

aggiudicataria dei lavori principali o pregressi (Cons. St., sez. V, 24 dicembre 2001, n. 6383, in *Cons. Stato*, 2001, I, 271; TAR Campania, 21 aprile 1999, n. 1070, in *I TAR*, 1999, I, 2714; nonché Autorità per la vigilanza sui ll.pp., det. n. 1 del 2000, in *G.U.*, 31 gennaio 2000, n. 120, suppl. ord., n. 80).